Ministero dell'Istruzione

AUDIZIONE DEL MINISTRO

Testo unificato recante: "Istituzione e disciplina dei tirocini curricolari"

Commissioni riunite VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e XI (Lavoro)
Camera dei deputati

23 giugno 2022

Presidenti e Onorevoli,

vi ringrazio per questa ulteriore opportunità di esprimere le mie considerazioni su un tema particolarmente rilevante per il Ministero dell'Istruzione, che rientra nel novero di quelle misure che sono fondamentali per avvicinare le nostre ragazze e i nostri ragazzi al mercato del lavoro.

Il 23 marzo scorso sono stato audito in Commissione Lavoro nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani. In quell'occasione avevo già avuto modo di illustrare le risultanze di un'indagine promossa dal Ministero e pubblicata a dicembre dello scorso anno, sull'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati.

In particolare, da questa indagine emerge che la tipologia di contratto maggiormente offerta ai nostri diplomati, per oltre il 50%, è il contratto a tempo determinato, mentre poco più del 3% di loro accedono ad un contratto a tempo indeterminato e, purtroppo, con forti disparità territoriali.

Peraltro, la stessa durata dei contratti oscilla, al massimo, tra 1 e 3 mesi (25,8%). Solo il 18,9% dei contratti arriva a 6 mesi, il 4,2% fra i 9 e i 12 mesi, mentre il 2,1% dura fra 1 e 2 anni (lo 0,1% supera i due anni).

Studenti diplomati che hanno stipulato almeno un contratto di lavoro nei due anni successivi al conseguimento del diploma, per anno di diploma e tipo di contratto stipulato nei due anni (valori percentuali).

	2016	2017	2018	2019
Tempo Indeterminato	3,2	3,5	3,8	3,4
Tempo Determinato	50,3	50,5	50,1	51,1
Apprendistato	8,3	9,0	10,4	10,1
Contratti di Collaborazione	3,5	3,3	3,4	3,3
Lavoro Intermittente	7,9	9,4	10,6	10,0
Tirocinio	8,2	8,1	8,6	8,8
Altro	18,5	16,2	13,0	13,3
Totale	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Studenti diplomati che hanno stipulato almeno un contratto di lavoro nei due anni successivi al conseguimento del diploma, per anno di diploma e regione di appartenenza della scuola (valori percentuali per 100 diplomati).

	2016	2017	2018	2019
Piemonte	45,9	48,1	46,8	41,6
Lombardia	47,1	49,1	46,9	42,7
Trentino A.A.	52,9	56,2	29,9	41,4
Veneto	55,5	57,3	55,6	51,2
Friuli V.G.	49,6	52,1	50,0	45,9
Liguria	44,7	47,0	44,4	41,3
Emilia Romagna	53,7	55,1	53,6	50,2
Toscana	47,2	49,2	47,5	43,0
Umbria	43,3	44,6	44,2	40,5
Marche	49,2	50,6	49,4	46,6
Lazio	37,4	38,7	37,7	34,1
Abruzzo	39,6	41,7	39,9	37,8
Molise	31,7	32,5	33,0	33,3
Campania	31,9	34,3	33,7	31,3
Puglia	41,1	42,5	41,6	36,4
Basilicata	34,8	37,5	34,9	31,3
Calabria	30,7	31,7	31,2	28,8
Sicilia	28,5	30,2	29,8	26,7
Sardegna	40,1	42,1	39,4	34,4
Italia	**41,8**	**43,8**	**42,1**	**38,5**

Studenti diplomati che hanno stipulato almeno un contratto di lavoro nei due anni successivi al conseguimento del diploma, per anno di diploma e durata dei contratti stipulati(valori percentuali).

Durata del contratto	2016	2017	2018	2019
un giorno	20,9	18,8	15,2	12,4
2-7 giorni	17,2	13,5	10,8	10,2
8-30 giorni	14,5	13,8	13,7	15,9
1-3 mesi	20,0	21,1	23,2	25,8
più di 3 e fino a 6 mesi	14,3	16,9	18,1	18,9
più di 6 e fino a 9 mesi	10,0	10,0	10,8	10,5
più di 9 e fino a 12 mesi	2,4	4,0	5,0	4,2
più di 1 e fino a 2 anni	0,5	1,9	3,1	2,1
oltre due anni	0,2	0,1	0,2	0,1
Totale	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

A fronte della situazione appena descritta, diventa fondamentale individuare strumenti più efficaci e, soprattutto uniformi su tutto il territorio nazionale, in grado di potenziare e consolidare le esperienze di lavoro dei giovani.

A tale proposito, da un lato, la legge di bilancio 2022 ha già previsto un riassetto della disciplina sul tirocinio extra-curriculare (art. 1, commi 720-726) e dall'altro, il disegno di legge in discussione è volto a definire e disciplinare il tirocinio curricolare.

Il sistema di istruzione e formazione professionale già conosce percorsi che alternano periodi di studio e di lavoro e, quindi, non possiamo che accogliere favorevolmente le istanze contenute dalla proposta di legge oggetto dell'audizione che non fa che ampliare le possibilità già oggi offerte ai nostri studenti, perfezionandone il meccanismo e l'inquadramento giuridico.

La possibilità di alternare studio e lavoro è una prassi assai diffusa a livello internazionale: il processo di apprendimento travalica le mura della scuola, supera lo stereotipo della lezione frontale da svolgere in classe e si realizza in realtà lavorative concrete, secondo progetti educativi articolati e a misura dello studente.

Per i profili di interesse dell'istruzione, gli elementi qualificanti del tirocinio curricolare previsto dal testo unificato possono essere così sintetizzati. Possono

accedere ai tirocini curricolari gli studenti che abbiano già assolto l'obbligo d'istruzione e gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale che abbiano compiuto 15 anni di età. Le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, sono "soggetti promotori" dei tirocini, che sono svolti sulla base di apposite convenzioni tra questi e i "soggetti ospitanti". Il progetto formativo individuale, che definisce gli obiettivi ed il percorso formativo del tirocinante, è redatto da un tutor individuato dal "soggetto promotore".

Il tirocinio per gli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado non può superare i 6 mesi e per i tirocinanti con disabilità può essere prorogato fino ad un massimo di 12 mesi, su richiesta del tirocinante e viene riconosciuto al tirocinante un rimborso spese insieme ad un'indennità, se si tratti di maggiorenni.

Al Ministero dell'istruzione spetta, per quanto di competenza, monitorare lo svolgimento dei tirocini curriculari.

Si tratta di un quadro normativo dall'organica articolazione e che richiede la proficua collaborazione tra Parlamento e Governo. Sarà cura del mio Ministero, ad esempio, approfondire il rapporto tra i tirocini curriculari e la disciplina dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO). Se è vero, infatti, che i PCTO sono qualificati come metodologia didattica innovativa distinta dal tirocinio curriculare, resta però l'esigenza di un migliore raccordo tra i due istituti distinti ma vicini.

Il 26 maggio ho siglato, insieme con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e il Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) un Protocollo per la "Promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei PCTO".

Il Protocollo, di durata triennale, disciplina proposte progettuali, educative e didattiche, volte a rendere pienamente efficace l'azione di sensibilizzazione sulle tematiche e sui valori della salute e sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro per coloro che operano nella realtà scolastica, in continuità con le esperienze già realizzate a livello nazionale e territoriale.

È un obiettivo che ci accomuna mettere in campo tutti gli strumenti che ci permettano di allinearci alle migliori pratiche internazionali nell'inserimento, nelle condizioni di massima sicurezza, dei nostri giovani nel mondo del lavoro. Ridurre sistematicamente gli eventi infortunistici tramite l'utilizzo strategico di efficaci azioni di formazione e informazione, destinate ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutti gli studenti, in particolare a quelli che sono prossimi all'inserimento nel mondo del lavoro o che sono coinvolti nei PCTO. Previo coinvolgimento della Conferenza delle Regioni, le azioni e gli strumenti previsti dal Protocollo saranno proposte anche a tutti i soggetti coinvolti nell'erogazione di percorsi di alternanza quali, ad esempio, tirocini curriculari e stage.

Tornando al testo oggetto della discussione di oggi, mi sembra apprezzabile la qualificazione delle istituzioni scolastiche come "soggetti promotori" dei tirocini curricolari. A prima impressione, pare necessaria la definizione di una cornice di regole che permettano al Ministero dell'istruzione di far sì che le istituzioni scolastiche possano svolgere efficacemente il compito che viene loro attribuito.

È delicato e annoso, infine, il tema delle risorse finanziarie disponibili. A tal riguardo, basti solo pensare che le scuole dovranno individuare un tutor che avrà il compito fondamentale di redigere il progetto formativo individuale del tirocinante, alle coperture assicurative a cui dovrà far fronte il soggetto promotore e, quindi, anche le

scuole e al monitoraggio sul corretto svolgimento dei tirocini senza una chiara individuazione delle risorse.

L'auspicio è, dunque, che il Parlamento ed il Governo riescano a collaborare fattivamente per garantire, anche grazie a questa lodevole proposta di legge, un ponte fra la scuola e il mondo del lavoro.

Infine, vale la pena ricordare che anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) individua come priorità trasversali la definizione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, di formazione e lavoro. All'interno di questo quadro, il Ministero dell'istruzione interviene ad esempio sugli ITS, scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma. Secondo i dati dell'ultimo monitoraggio svolto da INDIRE, infitte, l'80% dei diplomati ITS ha trovato lavoro nel corso del 2021 e, di questi, oltre il 90% in un'area coerente con il proprio percorso di studi. Peraltro, il 23,2% dei diplomati risultano occupati in impresa sede di stage e il 4,8% in imprese partner della Fondazione ITS. Inoltre, sul piano della riforma ITS, si rammenta che la stessa prevede un innalzamento al 35% della durata del monte orario complessivo della percentuale obbligatoria di stage aziendali/tirocini formativi, da svolgere anche all'estero.